



# PEGASO

Università Telematica

**“SANZIONI DISCIPLINARI IN AMBITO  
CARCERARIO E SINDACATO  
GIURISDIZIONALE ESTESO AL MERITO”**

**PROF. IGINIO CRISPO**

## Indice

<b>1</b>	<b>IL MERITO E LA LEGGE SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO: IL NUOVO ASSETTO DELLA PERSONA DETENUTA RISPETTO ALLE SANZIONI DISCIPLINARI -----</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>IL PROCEDIMENTO CONVENZIONALE TRA GARANZIE COSTITUZIONALI E CONVENZIONALI: ART. 6 CEDU-----</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>LA NATURA DELLA SANZIONE DISCIPLINARE SECONDO I CRITERI SOSTANZIALI DI QUALIFICAZIONE ELABORATI DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO-----</b>	<b>13</b>
<b>BIBLIOGRAFIA -----</b>		<b>15</b>



*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

# 1 Il merito e la legge sull'ordinamento penitenziario: il nuovo assetto della persona detenuta rispetto alle sanzioni disciplinari

Richiede attenzione, ai fini interpretativi, l'ingresso all'interno della legge penitenziaria della categoria “tipica” del diritto amministrativo: il “merito”.

È un ingresso circoscritto al solo ambito del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti di carattere disciplinare adottati dall'Amministrazione penitenziaria nei confronti delle persone detenute.

Tale aspetto merita particolare attenzione in quanto investe uno degli strumenti afflittivi più utilizzati nella gestione ordinaria della “vita” all'interno degli istituti penitenziari. E, pertanto, è un ambito nel quale si possono verificare situazioni di indebita compressione dei diritti della persona *in vinculis*.

Il merito, dunque, previsto espressamente all'art. 69, comma 6, lett. b dell'o.p., ma successivamente modificato dal d.l. n. 146 del 2013, stabilisce che, il Magistrato di sorveglianza, provveda a norma dell'art. 35 ter o.p., sui reclami dei detenuti e degli internati, concernenti “le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa, nei casi di cui all'art. 39, comma 1, n. 4 e 5, valutando anche il merito dei provvedimenti adottati”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Il tenore letterale dell'art. 69, comma 6, lett. b, o.p., e le finalità perseguiti dal legislatore con tale disposizione normativa orientano l'indagine sulla categoria del ‘merito’ verso quel particolare settore dell’ordinamento giuridico che è tradizionalmente indicato con l'espressione “diritto amministrativo”. Sicché, nel definire la nozione di ‘merito’ e nel delinearne le capacità operative con riferimento a quel peculiare ambito in cui l'autorità amministrativa esercita un potere punitivo di natura disciplinare, ci si avvarrà, in modo pressoché esclusivo, delle tesi elaborate dalla dottrina amministrativistica. Tale impostazione, infatti, sembra trovare conforto in un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, non sfugge come la citata disposizione impieghi la nozione di ‘merito’ in conformità al significato che essa acquista nel campo del diritto amministrativo sostanziale, ossia per indicare una qualità intrinseca di provvedimenti che, ancorché di carattere punitivo, hanno natura sostanzialmente e soggettivamente amministrativa (la sanzione disciplinare, invero, è irrogata da un'autorità amministrativa – vale a dire, ai sensi dell'art. 40 o.p., dal direttore dell'istituto penitenziario o dal

Questa disposizione normativa non è di facile interpretazione, in quanto ci sono delle circostanze che ne complicano la comprensione.

La prima è data dall'impiego della categoria concettuale del "merito" in contrapposizione a quella delle "legittimità", assumendo così un significato "sfuggente e discusso"<sup>2</sup>.

La seconda circostanza, che complica la lettura dell'enunciato normativo, è connessa alla scelta del legislatore di circoscrivere il controllo del merito esclusivamente ai provvedimenti punitivi con i quali sono irrogate sanzione particolarmente gravi ed afflittive quali l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta e l'esclusione dalle attività in comune.

Dunque, i provvedimenti che irrogano sanzioni meno gravi (come quelli che prevedono l'ammonizione e l'esclusione dalle attività sportive e ricreative) sono assoggettati al solo controllo di legittimità. Pertanto, si pone l'esigenza di definire il confine tra le due distinti tipologie di intervento del giudice ordinario in ambito disciplinare.

Legittimità e merito rilevano sotto il profilo sostanziale come qualità intrinseche del provvedimento disciplinare. L'art. 69, comma 6, lett. b, o.p. propone una dicotomia, contrapponendo al controllo giurisdizionale sulla "legittimità" della decisione disciplinare un sindacato esteso anche al "merito" del provvedimento punitivo. Il "merito" è sinonimo di "opportunità amministrativa"<sup>3</sup>.

---

Consiglio di disciplina – attraverso un procedimento che costituisce esplicazione di un potere punitivo amministrativo). In secondo luogo, non può trascurarsi che, attraverso l'art. 69, comma 6, lett. b, o.p., il legislatore ha dato vita ad un "sistema di controllo giurisdizionale sull'esercizio del potere di irrogare sanzioni, attribuendo al giudice ordinario non solo un potere di sindacare la legittimità, ma anche, in taluni casi, un potere di sindacare il merito di valutazioni spettanti all'amministrazione conformemente alla struttura e al contenuto dei poteri *cognitivi* del giudice amministrativo *di merito*" (v., sia pure con specifico riferimento ai poteri di controllo sulla generalità dei provvedimenti delle autorità amministrative che irrogano sanzioni amministrative, poteri che la legge 24 novembre 1981, n. 689, attribuisce al giudice ordinario, L. VERRIENTI, *Giurisdizione ordinaria e pubblica amministrazione* (voce), in *Dig. disc. pubbl.*, Torino, 1991, VII, pp. 453, 487).

<sup>2</sup> In questi termini, P.G. PONTICELLI, *Merito amministrativo (e giurisdizione di merito)* – voce –, in *Enc. giur.*, Roma, 1990, XX, p. 1.

<sup>3</sup> Cfr., *ex multis*, A. AMORTH, *Il merito dell'atto amministrativo*, Milano, 1939, ora in *Scritti giuridici*, Milano, 1999, I, p. 385.

In realtà, l'importanza di questa tradizionale impostazione “sta nell'aver marcato quell'aspetto del merito che sostanzia la libertà dell'amministrazione, non nella semplice assenza di norme giuridiche, ma nel principio di esclusività connesso all'attribuzione di competenze non vincolate, idoneo a legittimare l'agire pubblico su base eminentemente soggettiva”<sup>4</sup>.

In questa prospettiva, dunque, il ‘merito’ è quell’ambito della discrezionalità amministrativa “non disciplinato dal diritto e indefinibile a causa della soggettività e dell’*agiuridicità* dei criteri applicati” dall’autorità agente<sup>5</sup>.

Altra parte della dottrina, pur essendo cosciente che, in base alla Costituzione, il rapporto giuridico amministrativo debba riflette un tendenziale equilibrio tra dimensione individuale e dimensione collettiva della persona<sup>6</sup>, eccepisce come il dato positivo lasci spesso “l’amministrazione libera di scegliere la soluzione del caso concreto, attribuendole la titolarità di poteri discrezionali di scelta, insindacabili in sede di legittimità”<sup>7</sup>. Cosicché, pur nei nuovi termini del mutato contesto costituzionale, “l’insindacabilità del merito non discende soltanto, in negativo, dall’assenza della legge, ma anche, in positivo, da una [...] ineliminabile riserva di amministrazione, intesa come area entro la quale si svolge (deve potersi svolgere) l’autonomia e la responsabilità politica dell’amministrazione in quanto democraticamente legittimità”<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Così, B. GILIBERTI, *Il merito amministrativo*, Padova, 2013, p. 39.

<sup>5</sup> In questi termini, da ultimo, F. D’ANGELO, *La giurisdizione di merito del giudice amministrativo. Contributo allo studio dei profili evolutivi*, Torino, 2013, p. 112.

<sup>6</sup> Si osserva, infatti, che l’eventuale posizione di preminenza riconosciuta all’autorità amministrativa può derivare non “dall’entificazione soggettiva, ma dall’esercizio di poteri specificamente ed esclusivamente attribuiti *dal legislatore* per la cura di interessi collettivi”, dovendosi quindi affermare che “la protezione della funzione amministrativa è formale e contestuale allo scopo dell’azione amministrativa, che è tipica e regolata dalla legge” (così, L. VERRIENTI, *op. cit.*, p. 463; v. , inoltre, M. NIGRO, *Giustizia amministrativa*, Bologna, 2002, p. 193).

<sup>7</sup> Sui rapporti tra ‘merito’, sovranità popolare e libertà politica, v. B. GILIBERTI, *op. cit.*, pp. 58 ss.

<sup>8</sup> In questi termini, A. ORSI BATTAGLINI, *Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una giustizia “non amministrativa”* (Sonntagsgedanken), Milano, 2005, pp. 156-157. V., inoltre, D. DE PRETIS, *Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica*, Padova, 1995, p. 222. D’altra parte, anche nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della Carta fondamentale, in dottrina non si dubitava affatto che con il termine ‘merito’ si indicasse “essenzialmente il momento discrezionale di una atto amministrativo nel senso più appropriato e più ristretto della parola: vale a dire, come espressione di una facoltà di scelta e di libera determinazione, il cui esercizio e la cui attuazione può essere sottoposto soltanto ad un giudizio di valore guidato da considerazioni di opportunità nell’ampia valutazione dell’interesse pubblico complessivo” (così, P.G. PONTICELLI, *La giurisdizione di merito del Consiglio di*

È ben ricordare che, all'autorità amministrativa non è conferito alcun potere discrezionale neanche in ordine all'*an* della sanzione, una volta svolto l'accertamento sulla sussistenza degli elementi che compongono una fattispecie illecita.

Precisando, dunque, l'organo disciplinare ha il dovere di irrogare la sanzione disciplinare dinanzi ad una condotta riconducibile ad una fattispecie astratta di infrazione, però non disponendo nel momento decisionale di alcun potere di scelta.

E, ciò, ha un preciso riscontro normativo, infatti secondo l'art. 77, comma 1, d.p.r. n. 230 del 2000, le sanzioni disciplinari “sono inflitte” ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di una delle infrazioni descritte nella medesima disposizione.

Il concetto di “merito” può essere adoperato anche per rendere noti i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti che irrogano le sanzioni disciplinari meno afflittive.

Al Magistrato di sorveglianza è stato conferito solo il potere di annullamento del provvedimento impugnato che irroga la sanzione. Dunque, il giudice non può modificare la sanzione inflitta dal Consiglio di disciplina. Pertanto, qualora sia accertata la correttezza dell'inculpazione disciplinare, ma si ritiene eccessiva la risposta punitiva egli può solo annullare il provvedimento punitivo.

Solo dopo, l'organo disciplinare ha il potere-dovere di determinare nuovamente il trattamento sanzionatorio, considerando, però, i motivi dell'annullamento.

Orbene al giudice della sorveglianza viene attribuito un potere decisivo di tipo sostitutivo. Pertanto questo limite dà luogo a critiche, in quanto i poteri giurisdizionali, in tal caso, dovrebbero

---

*Stato. Indagini storiche*, Milano, 1958, p. 84). E, nei decenni successivi, si dava per acquisita “la nozione tradizionale di ‘merito amministrativo’ come area riservata dalla legge alle decisioni discrezionali della pubblica Amministrazione e perciò caratterizzata, per un verso, dal vincolo al fine pubblico, per il soddisfacimento del quale la legge ha attribuito alla stessa Amministrazione il relativo potere, e, per altro verso dalla libertà nella ricerca della soluzione volta a volta più idonea rispetto a tale fine” (v. E. CAPACCIOLI, *Prospettive recenti sul merito amministrativo*, in *Nuova rassegna*, 1981, p. 1363).

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

essere maggiori e tali da “spingersi fino ad una nuova regolamentazione del rapporto”. Questi poteri dovrebbero concretizzarsi in una più ampia gamma di decisioni e non dovrebbero essere limitati alla sola misura eliminatoria. Ciò determina un’imperfetta corrispondenza tra i poteri di cognizione di cui il Magistrato di sorveglianza dispone in ordine all’uso fatto dall’organo disciplinare del potere discrezionale e “una analoga gamma di poteri decisorii”. L’istituto dell’annullamento appare irragionevole, anche perché esso ostacola il completo inverarsi della ratio sottesa alla scelta di prevede un controllo esteso anche al merito della decisione disciplinare. Dunque, la mancata attribuzione al giudice di un potere decisorio di tipo sostitutivo rischia di frapporre un serio ostacolo al nucleo essenziale della *ratio legis*. Altro aspetto su cui soffermarsi è il mancato effetto sospensivo del provvedimento disciplinare qualora sia proposto reclamo ex art. 35 bis o.p. al Magistrato di sorveglianza. Dunque il reclamo proposto al Magistrato di sorveglianza non determina un immediato effetto sospensivo dell’esecuzione della sanzione. La questione gode di una particolare importanza in quanto il legislatore non ha previsto e regolato, in modo espresso, alcun meccanismo che, nell’attesa della decisione del giudice, comporti l’automatica sospensione dell’esecuzione del provvedimento disciplinare. Ma, se davvero non fosse operante un siffatto meccanismo, allora se ne dovrebbe dedurre che il sistema normativo, oltre a non garantire alcuna effettività alla tutela giurisdizionale, sarebbe anche in contrasto con il fondamentale principio secondo il quale i detenuti accusati di un’infrazione disciplinare devono essere considerati presunti innocenti nell’attesa della prova della loro colpevolezza (Racc. R(2012)5, § 27, cit.).

In tal caso, infatti, il provvedimento sanzionatorio, adottato dal Consiglio di disciplina — adottato, quindi, all’esito di una procedura non corrispondente al modello del giusto procedimento disciplinare, diventerebbe, cionondimeno, esecutivo ancor prima della conclusione del controllo giurisdizionale, risultando assai difficile ipotizzare che – considerato il termine a comparire di dieci

giorni di cui all'art. 666, comma 3, c.p.p. – l'udienza avanti al Magistrato di sorveglianza possa svolgersi prima che la sanzione abbia trovato esecuzione<sup>9</sup>.

Altra dottrina, invece, sostiene un'impostazione logico sistematica differente.

Infatti, si afferma che “quando nella normativa penitenziaria nulla si dispone circa l'effetto sospensivo del reclamo, tale silenzio sta implicitamente a significare che il reclamo non può essere trattato e deciso senza il pericolo di quelle ripercussioni negative” che discendono dall'immediata esecuzione del provvedimento sanzionatorio<sup>10</sup>.



<sup>9</sup> In proposito, M. BORTOLATO, *Torreggiani e rimedi “preventivi”*: il nuovo reclamo giurisdizionale, cit., p. 575.

<sup>10</sup> Così, F. DELLA CASA, *op. cit.*, p. 821. Peraltra, all'insigne Autore non sfugge che la soluzione interpretativa contraria a quella proposta potrebbe, ad un primo esame, trovare conferma nell'art. 30-bis, comma 7, o.p., nel quale è previsto che l'esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine per proporre reclamo, nonché durante il procedimento previsto per la sua trattazione (ivi, p. 820). Cionondimeno, “ad una lettura più attenta, emerge che la vera ragione per cui il legislatore ha previsto l'effetto sospensivo è quella di potenziare il reclamo del p.m., la cui proposizione ‘blocca’ la fruizione del permesso concesso dal mag. sorv.”. Del resto, ampliando la visuale, si constata che negli artt. 14-ter, comma 1, e 41-bis, comma 2- *quinquies*, o.p. “l'esplicita negazione dell'effetto sospensivo ha, a sua volta, come fine quello di rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti amministrativi diretti a neutralizzare la pericolosità penitenziaria o la pericolosità sociale di colui che viene assoggettato al regime carcerario differenziato”. In sostanza, “ad un esame congiunto, le tre ipotesi enucleate risultano pertanto accomunate da una medesima *intentio legis*: il legislatore penitenziario ha declinato, in un senso o nell'altro, l'effetto sospensivo per scongiurare il rischio che — prescindendo da una sua esplicita regolamentazione — si verificassero ripercussioni negative sul versante della sicurezza del carcere [...] o su quello della difesa sociale [...].” Di conseguenza, “muovendo da questa premessa”, sembra consentito sostenere che, allorché nulla si disponga in ordine all'effetto sospensivo del reclamo, tale effetto non possa essere negato (ivi, p. 821). Del resto, ad identica conclusione è possibile pervenire anche inquadrando la nuova forma di tutela giurisdizionale tra le impugnazioni e, come tale, “assoggettata ai principi generali dettati per tale categoria di atti dal codice di rito, le cui norme vanno ad integrare la disciplina laddove sia carente” (*ibid.*; in senso analogo, P. CORVI, *op.cit.*, pp. 106-107).

## 2 Il procedimento convenzionale tra garanzie costituzionali e convenzionali: art. 6 CEDU

La scelta del legislatore di limitare il sindacato giurisdizionale pieno, ai soli provvedimenti che irrogano le due più afflittive sanzioni disciplinari, pone dubbi sulla conformità degli stessi alla Costituzione e alla garanzie convenzionali.

Precisamente, la dimensione individuale della tutela giurisdizionale dei diritti della persona detenuta non è un aspetto giuridico secondario, ma ne acquisisce la sua centralità, “perché riassume formule più ampie, che prescindono dal riferimento contingente al momento del contenzioso e che attengono alla serie di valori sui quali si orienta concretamente un certo ordinamento”, sicché, l’indagine diventa anche l’occasione per individuare le soluzioni di fondo sulle quali dovrebbe indirizzarsi il nostro sistema”<sup>11</sup>.

Un sistema che pone delle limitazioni al controllo giurisdizionale, secondo autorevole dottrina, si pone in contrasto con l’art. 113 cost., che, per la tutela contro gli atti della pubblica amministrazione, vieta esclusioni o limitazioni a particolari mezzi di impugnazione<sup>12</sup>. Con l’interpretazione della Corte di Strasburgo, si è messo in dubbio che questo sistema sia compatibile anche con l’art. 6 CEDU.

Infatti, la Corte, pretende che il giudice abbia una c.d. *full jurisdiction* sul *se*, sul *come* e sul *quantum* della sanzione. Nello specifico si ritiene che lo stesso debba avere il potere di riformare in ogni punto la decisione assunta dall’Amministrazione, qualora “le garanzie dell’equo processo e del diritto di difesa” non siano state pienamente assicurate all’incolpato nel procedimento disciplinare, e cioè nel momento in cui le sue posizioni soggettive di vantaggio sono state incise dall’autorità

<sup>11</sup> Così, A. TRAVI, *Giurisdizione ed amministrazione*, in MANGANARO-ROMANO TASSONE-SAITTA (a cura di), *Sindacato giurisdizionale e “sostituzione” della pubblica amministrazione. Atti del convegno di Copanello 1-2 luglio 2011*, Milano, 2013, p. 3.

<sup>12</sup> In proposito, v. P.M. VIPIANA, *op. cit.*, p. 379.

pubblica. Pertanto, l'unica ipotesi in cui l'intervento del giudice potrebbe limitarsi esclusivamente al controllo di legittimità del provvedimento disciplinare punitivo, si può avere solo nel caso in cui il procedimento disciplinare assicurasse le garanzie di imparzialità dell'organo decidente, del contraddittorio, della parità delle armi tra le parti, della presunzione di innocenza e della piena accessibilità a tutti gli atti della procedura.

Dunque, la legge penitenziaria assicura solo apparentemente all'incolpato le garanzie di cui all'art. 6 CEDU. Esse, nella prassi sono disattese, poiché nessuna disposizione statuisce, così come richiesto dalla Regole penitenziarie europee<sup>13</sup>, il diritto all'assistenza gratuita di un interprete, il diritto di conoscere prima dell'udienza, gli atti istruttori che contengono elementi di prova a carico, il diritto di avvalersi di un difensore di fiducia, e il diritto di chiedere la comparizione di testimoni. È palese, dunque, il deficit di garanzie che connota il procedimenti disciplinare. Infatti, dalla giurisprudenza convenzionale è desumibile un “principio compensativo” secondo cui una fase procedimentale, che non rispetta né parzialmente, né totalmente il principio costituzionali e convenzionali, può essere rimediata da una successiva fase giurisdizionale conforme alle garanzie prescritte dall'art. 6 CEDU<sup>13</sup>. Quindi, non bisogna solo regolare una procedura giurisdizionale conforme agli art. 111 costi e 6 CEDU, ma è necessario attribuire al giudice il potere di estendere il sindacato a tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione, senza porre limiti ai poteri cognitivi del giudice.

I giudici di Strasburgo affermano che “affidare la repressione e la sanzione di illeciti minori ad una autorità amministrativa non è in contrasto con la Convenzione”, tuttavia, va sottolineato che,

<sup>13</sup> 146 V. la regola 59 della Racc. R(2006)2, sulle *Regole penitenziarie europee*, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 gennaio 2006 (secondo Cass. pen., sez. I, sent. 24 marzo 2017, n. 14670, le *Regole penitenziarie europee*, “per quanto non vincolanti, richiamano principi ai quali si deve ispirare l'interpretazione delle norme interne); nella stessa direzione si muovono anche le regole 39.1 e 41 della nuova versione delle *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules)*, adottata a Vienna il 22 maggio 2015, dalla *Commission on crime prevention and criminal Justice*.

al fine di evitare tale contrasto, l'interessato non dovrebbe avere soltanto “l'opportunità di impugnare ogni decisione assunta nei suoi confronti avanti ad un tribunale che offra le garanzie dell'art. 6”<sup>14</sup>, ma dovrebbe poter godere delle medesime garanzie difensive prima dell'irrogazione della sanzione, vale a dire in quella fase amministrativa in cui il potere punitivo, di natura sostanzialmente penale, è “più direttamente in gioco”<sup>15</sup>.

Seguendo l'orientamento della Corte Europea<sup>16</sup>, devono trovare sempre applicazione anche nel procedimento disciplinare la garanzia di presunzione di innocenza, il diritto ad un organo giudicante precostituito per legge, terzo ed imparziale, il diritto all'assistenza legale, il diritto all'informazione, alla traduzione degli atti, di disporre del tempo necessario per preparare la propria difesa, alla partecipazione al proprio procedimento, il diritto al contraddirittorio e infine alla parità delle armi tra le parti<sup>17</sup>. Da tempo la Corte europea ritiene che sia una garanzia fondamentale quella della separazione necessaria quella tra gli organi incaricati dell'indagine e della funzione di accusa in giudizio, e organo competente a decidere sull'esistenza di un illecito e sull'irrogazione della sanzione<sup>18</sup>. Questo principio di fondamentale importanza è violato quando, come accade nel procedimento disciplinare in ambito penitenziario, vi sia piena coincidenza tra accusa e decadente e lo è ancor di più quando l'organo incaricato dell'istruttoria sia lo stesso organo che poi nel giudizio accusa e decide. Ma la mancanza di conformità ai principi convenzionali non è limitata solo

<sup>14</sup> Corte eur. Dir. Uomo, sez. I, 9 luglio 2015, - Tolmachev v. Estonia.

<sup>15</sup> In questo senso, F. GOISIS, *La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo*, cit., pp. 68, 74.

<sup>16</sup> In tal senso, Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 23 novembre 2006, *Jussila v. Finland*.

<sup>17</sup> Per una elencazione più dettagliata di tali diritti essenziali dell'accusato, cfr. S. BUZZELLI-R. CASIRAGHI- F. CASSIBBA-P. CONCOLINO-L. PRESSACCO, *Art. 6 – Diritto a un equo processo*, in UBERTIS-VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, cit., pp. 128 ss.; G. LASAGNI, *Processo penale, diritto amministrativo punitivo e cooperazione nell'Unione Europea. Verso la definizione di uno statuto comune dei diritti dell'indagato e del soggetto sottoposto ad accertamento amministrativo*, in questa Rivista, 11 ottobre 2016, pp. 7 ss.

<sup>18</sup> Tra le altre, Corte eur. dir. uomo, sez. II, 4 marzo 2014, *Grande Stevens and Others v. Italy*, cit.

all'assenza di terzietà ed imparzialità degli organi disciplinari, visto che violate risultano anche le altre fondamentali garanzie di cui all'art. 6 CEDU.



*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

### **3 La natura della sanzione disciplinare secondo i criteri sostanziali di qualificazione elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo**

In base ai criteri Engel, elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, bisogna stabilire se essi trovano applicazione anche nell'ambito delle sanzioni disciplinari in ambito carcerario; e quindi s'intraprende un'indagine volta all'accertamento dell'effettivo carattere sostanzialmente penale della sanzione disciplinare.

I criteri sostanziali elaborati dalla giurisprudenza comunitaria sono essenzialmente due. Il primo riguarda alla natura del preceitto violato e alle funzioni della sanzione ed è volto a stabilire se scopo della norma sia quello di assicurare la tutela *erga omnes* di interesse generali della società che di solito sono tutelati dal diritto penale, e se la sanzione abbia carattere punitivo-afflittivo-repressivo ed assolva a funzioni deterrenti e special-preventive.

Il secondo criterio, invece, può operare sia in aggiunta che alternativamente al primo, ha la finalità di stabilire se le conseguenze afflittive che discendono dall'esecuzione del provvedimento punitivo sono gravi al punto che la persona incolpata debba comunque godere delle stesse garanzie procedurali da osservare nelle controversie sul fondamento dell'accusa penale.

Del resto, nella giurisprudenza della Corte europea, il requisito della severità della risposta punitiva, viene valutato “in astratto” e considerando anche la dimensione soggettiva della pretesa punitiva.

Da un lato, infatti, il livello di afflittività della sanzione è determinato tenendo conto non del grado di severità della sanzione concretamente irrogata dall'autorità decidente, bensì della gravità della sanzione che l'Autorità medesima avrebbe potuto potenzialmente comminare”.

Dall’altro lato, il rigore di una misura punitiva si fa dipendere “pure dalla capacità della stessa di incidere sulla situazione del destinatario”, rilevando, per l’appunto, “la dimensione soggettiva e non quella oggettiva della pretesa punitiva”<sup>19</sup>. Non può sottacersi, tuttavia, come parte della dottrina diffidi delle capacità operative di questo criterio di qualificazione sostanziale della risposta punitiva, ritenendo che esso sia meno affidabile del primo criterio e che, per tale motivo, debba essere impiegato solo come “elemento sussidiario di giudizio, rispetto a figure di illecito più tenacemente ambigue”<sup>20</sup>.

Adottando i caratteri appena elencati, è possibile verificare se, in ambito carcerario, le sanzioni disciplinari abbiano carattere sostanzialmente penale. Pertanto, i giudici comunitari, nel momento in cui hanno valutato la natura delle sanzioni disciplinari carcerarie, hanno riconosciuto carattere sostanzialmente penale solo a quelle direttamente capaci di determinare un allungamento o una mancata riduzione del periodo di detenzione negando, invece, tale carattere alle sanzioni che senza limitare incrementare la durata delle detenzioni, incidevano, in senso limitativo sui diritti del detenuto.

Ciò malgrado, la questione relativa alla natura delle sanzioni disciplinari penitenziarie merita

di essere riesaminata, anche perché la Convenzione deve essere sempre “interpretata in modo dinamico, in coerenza con l’evoluzione sociale”<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> In proposito, v. M. ALLENA, *op. cit.*, pp. 54-55.

<sup>20</sup> In questo senso, C.E. PALIERO, ‘Materia penale’ e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una questione ‘classica’ a una svolta radicale, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 919.

<sup>21</sup> Cfr. Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 12 luglio 2001, *Ferrazzini v. Italy*.

## Bibliografia

- ALESSANDRI, *sub art. 27*, in BRANCA - PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna, 1989.
- ALLEGREZZA, *Sub art. 4 Prot. n. 7*, in BARTOLE - DE SENA - ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012.
- AMATO, *Art. 13*, in BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione - Rapporti civili, Artt. 13 - 16*, Bologna - Roma, 1977, pp. 1 ss.
- AMATUCCI, *Depenalizzazione ed illecito amministrativo*, in BERTONI - LATTANZI - LUPO - VIOLANTE (a cura di), *Modifiche al sistema penale*, Milano, 1982, I, p. 5. 289.
- ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983. ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato*, Milano, 1930.
- ANTONINI, *La ultrattività delle leggi penali finanziarie: una questione senza problemi?*, in *Giur. cost.*, 1975, pp. 175 ss.
- BACHELET, *Problemi e prospettive della “depenalizzazione” delle infrazioni in materia di circolazione stradale*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, Padova, 1974, IV, p. 2293.
- BENVENUTI, *Sul concetto di sanzione*, in *Jus*, 1955, pp. 223 ss.
- BETTIOL, *Diritto penale 11*, Padova, 1982.
- BONTEMPELLI, *Il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria e le garanzie europee (fra ne bis in idem processuale e ne bis in idem sostanziale)*, in *Arch. pen.*, 2015, 1, pp. 1 ss.

- BOZZI, *Manipolazione del mercato: la Corte EDU condanna l'Italia per violazione dei principi dell'equo processo e del ne bis in idem*, in *Cass. pen.*, 2014, pp. 634 ss.
- BRICOLA, *Il sistema sanzionatorio penale nel codice Rocco e nel progetto di riforma*, in AA.VV., *Giustizia penale e riforma carceraria in Italia*, Roma, 1976, p. 63.
- BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1964.
- BRICOLA, *Legalità e crisi: l'art. 25 commi 2° e 3° della Costituzione rivisitato alla fine degli anni '70*, in *La questione criminale*, 1980, pp. 249 ss.
- BRICOLA, *sub art. 25*, in SCIALOJA - BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1979.
- CAMERA DEI DEPUTATI, *XVII Legislatura. Documentazione per l'esame del progetto di legge A.C. 331-927-B. Scheda di lettura n. 7/2*, 5 febbraio 2014 in [www.camera.it](http://www.camera.it).
- CANNADA-BARTOLI, voce *Illecito amministrativo*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, pp. 112 ss.
- CAPACCIOLI, *Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative*, in *Le sanzioni amministrative. Atti del XXVI Convegno di studi di scienza dell'amministrazione*, Milano, 1982.
- CAPACCIOLI, *Manuale di diritto amministrativo*, I, Padova, 1983.
- CASETTA, voce *Illecito amministrativo*, in *Dig. Disc. Pen.*, VIII, Torino, 1993. CASETTA, voce *Sanzione amministrativa*, in *Dig. Disc. Pen.*, XII, Torino, 1997.
- CERBO, *Le sanzioni amministrative*, in CASSESE (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale2*, I, Milano, 2003.
- CERBO, nota a Cons. St., sez. VI, ord. 9 luglio 2014 n. 3496, in *Giur. cost.*, 2014, p. 3609.
- CERRONI, *Formalità e socialità nel diritto postliberale*, in *Democrazia dir.*, 1981, p. 75.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

- CIOFFI, *Dovere di provvedere e Pubblica Amministrazione*, Milano, 2005. COLLA - MANZO, *Le sanzioni amministrative*, Milano, 2001.
- COLUCCI - DIMA, *Il principio di specialità*, in CAGNAZZO - TOSCHEI (a cura di), *La sanzione amministrativa. Principi generali*, Torino, 2012, p. 358.
- CONSULICH, *Manipolazione del mercato e disorientamenti dogmatici*, in *Le società*, 2011, 7, pp. 823 ss.
- CONTI, voce *Concorso apparente di norme*, in *NN.D.I.*, II, Torino, 1958.
- CORSO, *Sanzioni amministrative e competenza regionale*, in *Le sanzioni amministrative. Atti del XXVI Convegno di studi di scienza dell'amministrazione*, Milano, 1982, pp. 59 ss.
- CORSO P., *Preliminari ad uno studio sulla sanzione*, Milano, 1969.
- CORTE DI CASSAZIONE, *Relazione III/07/2014. Prime riflessioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, Roma, 2014, p. 3
- CORTE DI CASSAZIONE. Ufficio del Ruolo e del Massimario - Settore penale, *Relazione n. 35/2014. Considerazioni sul principio del ne bis in idem nella recente giurisprudenza europea: la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia*, Roma, 8 maggio 2014.
- CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale* 5, II (*L'ordinamento costituzionale italiano*) Padova, 1984.
- D'ALESSANDRO, *Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti umani fondamentali*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 5, pp. 614 ss.

- D'ONOFRIO, *Legge di P.S. e depenalizzazione*, in *Riv. polizia*, 1994, pp. 640 ss. DE FRANCESCO, *Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali*, Milano, 1980.
- DE FRANCESCO, voce *Concorso apparente di norme*, in *Dig. Disc. Pen.*, II,
- DE ROBERTO, *Principio di specialità e rapporti tra sanzione penale e sanzione amministrativa nella legge 24 novembre 1981 n. 689* (nota a Trib. Lanciano, 19 luglio 1982), in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1983, p. 1584 ss.
- DOLCINI - PALIERO, *I “principi generali” dell’illecito amministrativo nel disegno di legge “Modifiche al sistema penale”*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1980, p. 1171.
- DOLCINI - PALIERO, *L’illecito amministrativo (Ordnungswidrigkeit) nell’ordinamento della Repubblica Federale di Germania: disciplina, sfera di applicazione, linee di politica legislativa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1980, p. 1134.
- FEDELE, *sub art. 23*, in AA.VV., *Rapporti civili (artt. 22-23)*, *Commentario alla Costituzione* (a cura di Branca), Bologna - Roma, 1978.
- FERRARA F., *Diritto di guerra e diritto di pace* (1918), ora in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1954, pp. 65 ss.
- FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*7, Bologna, 2014. FIANDACA, *Il “bene giuridico” come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, p. 42 ss.
- FIORE, *Prospettive della riforma penale: il ruolo della legislazione speciale*,
- FLICK - NAPOLEONI, *A un anno di distanza dall'affaire Grande Stevens*, in corso di pubblicazione su *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015.

- FLICK - NAPOLEONI, *Cumulo tra sanzioni amministrative: doppio binario o binario morto? ("Materia penale" giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul market abuse)*, in *Riv. soc.*, 2014, pp. 954 ss.
- FOFFANI, *sub artt. 180-185 d.lgs. 58 del 1998*, in PALAZZO - PALIERO (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2007.
- GIANNINI, *Diritto amministrativo2*, II, Milano, 1988.
- GIARDA - SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, II,
- GIOVAGNOLI - FRATINI, *Le sanzioni amministrative*, Roma, 2009.
- GIUNTA, *Effetti e prospettive della depenalizzazione alla luce di una verifica empirica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, pp. 742 ss.
- GIUNTA, voce *Depenalizzazione*, in VASSALLI (a cura di), *Dizionario di diritto e procedura penale*, Milano, 1986.
- GOGLIAMANI, *La doverosità amministrativa*, Torino 2005.
- GOISIS, *Introduzione al Seminario "Riflessioni sull'incertezza delle regole: le sanzioni amministrative "nascoste" e le nuove sanzioni pecuniarie introdotte dal codice del processo amministrativo"*, Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza, 6 febbraio 2014, in [www.air.unimi.it](http://www.air.unimi.it).
- GOISIS, *Nuove prospettive per il principio di legalità in materia sanzionatoria-amministrativa: gli obblighi discendenti dall'art. 7 CEDU*, in *Foro amm. TAR*, 2013, p. 1238.
- GREVI, *Giudice unico e giudice onorario nel processo penale*, in *Atti dell'incontro sul giudice onorario, Bologna 5 febbraio 1977*, Milano, 1979, p. 27.

- GRILLI, *La nuova disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*, in *Giust. pen.*, 1995, II, pp. 370 ss.
- IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano, 1979.
- KELSEN, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, trad. it., Milano, 1963. LAGOSTENA BASSI - RUBINI, *La depenalizzazione*, Milano, 1969.
- LAMBERTUCCI, *sub artt. 3 - 6 - 7 - 8 - 11 - 12, legge 24 novembre 1981, n. 689*, in PALAZZO - PALIERO (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2003.
- LATTANZI, *Sanzioni penali e sanzioni amministrative: criteri di scelta e canoni modali in una circolare della presidenza del consiglio*, in *Foro it.*, 1985, V, pp. 251 ss.
- LUPO, *La recente legge sulla depenalizzazione*, in *Giustizia e Costituzione*, 9, 1976, p. 67.
- MAGRO, *Le manipolazioni del mercato tra illecito penale e illecito amministrativo*, in *Cass. pen.*, 2007, pp. 56 ss.
- MANES, *La "confisca senza condanna" al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione d'innocenza*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 13 aprile 2015.
- MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1966.
- MANZINI, *Diritto penale italiano*, Torino, 1950.
- MARINI, voce *Sanzioni amministrative pecuniarie (Illecito colpito da)*, in *NN.D.I.*, App. VI, Torino, 1986.
- MARINUCCI - ROMANO, *Tecniche normative nella repressione penale degli abusi degli amministratori di società per azioni*, in AA.VV., *Il diritto penale delle società commerciali*, a cura di Nuvolone, Milano, 1972, p. 98.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

- MASIERI, *Decriminalizzazione e ricorso alla sanzione pecuniaria civile. In merito all'esercizio della delega di cui all'art. 2, co. 3, legge 28 aprile 2014, n. 67*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 1 aprile 2015.
- MAZZA, *Il sistema sanzionatorio in materia forestale*, in *Giur. agr.*, 1976, p. 588.
- MORANDI, *Nuove modificazioni della disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*, in *Leg. pen.*, 1996, pp. 309 ss.
- MORZENTI PELLEGRINI - MONZANI, *La sanzione amministrativa pecuniaria*, in CAGNAZZO - TOSCHEI (a cura di), *La sanzione amministrativa. Principi generali*, Torino, 2012, p. 391.
- NAPOLITANO V., *Illecito penale e illecito amministrativo: c'è ancora spazio per il doppio binario sanzionatorio?*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 280.
- NEPPI MODONA, *Il reato impossibile*, Milano, 1965.
- NEPPI MODONA, voce *Reato impossibile*, in *Dig. disc. pen.*, XX, Torino, 1996.
- NIGRO, *Silvio Spaventa e la giustizia amministrativa come problema politico*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1970, p. 755.
- NUVOLONE, *Depenalizzazione apparente e norme penali sostanziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968, pp. 60 ss.
- PADOVANI - STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Bologna, 1996.
- PADOVANI, *La cd. "ultrattattività" delle leggi penali finanziarie e il principio di eguaglianza*, in *Foro it.*, 1975, I, pp. 28 ss.

- PADOVANI, *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, pp. 432 ss.
- PADOVANI, *La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l'esperienza italiana*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, pp. 952 ss.
- PADOVANI, *Nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, pp. 506 ss.
- PAGLIARI, *Il principio di legalità*, in CAGNAZZO - TOSCHEI (a cura di), *La sanzione amministrativa. Principi generali*, Torino, 2012, p. 29.
- PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale* 2, 1980.
- PAGLIARO, voce *Concorso di norme*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961.
- PALADIN, *Il problema delle sanzioni nel diritto regionale*, in *Studi in onore di Enrico Guicciardi*, Padova, 1975, p. 378.
- PALAZZO, *I criteri di riparto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative. (Dalle leggi di depenalizzazione alla Circolare della Presidenza del Consiglio)*, in *Ind. pen.*, 1986, pp. 41 ss.
- PALAZZO, *La recente legislazione penale*, Padova, 1981.
- PALAZZO, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1, 2015, p. 1720.
- PALIERO, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. econom.*, 1993, pp.
- PALIERO, *Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decodificazione dei reati bagatellari*, Milano, 1985.

- PALIERO, *Profili comparativi del “diritto penale amministrativo”* (Austria, Repubblica Federale di Germania, Svizzera), in AA.VV., *Le sanzioni amministrative. Atti del XXVI Convegno di Studi di scienza dell'amministrazione di Varese*, Milano, 1982.
- PALIERO, voce “*Ordnungswidrigkeiten*”, in *Dig. Disc. Pen.*, IX, Torino, 1995.
- PATANÈ, *Concorso apparente di norme, criteri selettivi. La legge 24 novembre 1981, n. 689, e il suo art. 9 per le sanzioni amministrative e i reati*, in *Giust. pen.*, I, 1982, p. 211.
- PEDRAZZI, *Considerazioni generali sulle sanzioni penali nel progetto di riforma delle società commerciali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, pp. 782 ss.
- PITTARO, voce *Depenalizzazione*, in *Enc. giur. Treccani*, X, Agg., Roma, 2007.
- POLICE, *Doverosità dell'azione amministrativa, tempo e garanzie giurisdizionali*, in PERFETTI (a cura di), *Le riforme della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra garanzia della legalità e amministrazione di risultato*, Padova, 2008, p. 16.
- PONZANELLI, *I punitive damages nell'esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, p. 483.
- PONZANELLI, voce *Penal private*, in *Enc. giur. Treccani*, XXII, Roma, 1990.
- POTOTSCHNIG, *Presentazione del tema del convegno*, in *Atti del XXVI*
- PULITANÒ, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, in *Studi di diritto penale raccolti da Giacomo Delitala*, Milano, 1976, p. 109.
- PULITANÒ, *Quale riforma del diritto penale del lavoro?*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1994, pp. 205 ss.
- RAGGI, *Lo svolgimento del diritto amministrativo penale*, in *Il Filangieri*, 1907, p. 344.

- RAMACCI, *Principi ispiratori della depenalizzazione*, in *Studi senesi*, III serie, XXIX, 1980, p. 162.
- RIVIEZZO, *La persona offesa protagonista del processo davanti al giudice di pace*, in *Dir. giust.*, 2000, 31, pp. 9 ss.
- ROMAGNOLI, *La reiterazione delle violazioni*, in CAGNAZZO - TOSCHEI (a cura di), *La sanzione amministrativa. Profili generali*, Torino, 2012, p. 404.
- ROMANO, *I poteri disciplinari delle Pubbliche Amministrazioni*, in *Giur. It.*, 1898, ora in *Scritti minori*, II, Milano, 1950.
- ROMEO, *Le Sezioni Unite sulla successione tra reato e illecito amministrativo*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2 luglio 2012.
- ROSSI VANNINI, *Illecito depenalizzato-amministrativo. Ambito di applicazione*, Milano, 1990.
- SANDULLI A.M., *Manuale di diritto amministrativo* 12, Napoli, 1982.
- SANDULLI M.A., voce *Sanzioni amministrative*, in *Enc. dir.*, XXXII, Roma, 1994.
- SANDULLI M.A., voce *Sanzioni amministrative*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVIII, Roma, 1992.
- SANDULLI, M.A., voce *Sanzione. IV) Sanzioni amministrative*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXVIII, Roma, 1992.
- SANTI ROMANO, *Corso di diritto amministrativo*, Padova, 1937.
- SCHLESINGER, *Il tramonto del codice civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, pp. 80 ss.
- SCOLETTA, *Il doppio binario sanzionatorio del market abuse al cospetto della Corte costituzionale per violazione del diritto fondamentale al ne bis in idem*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 17 novembre 2014.

- SCOLETTA, *Prognosi e diagnosi del pericolo nel delitto di manipolazione del mercato*, in *Corr. merito*, 2011, pp. 844 ss.
- SEMINARA, *Disposizioni comuni agli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 11.
- SINISCALCO, *Depenalizzazione e garanzia*, Bologna, 1983.
- SOPRANI, *sub art. 94 D. Lgs. 507 del 1999*, in *Leg. pen.*, 2001, p. 950. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, I: *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976.
- TONINI, *La nuova competenza penale del giudice di pace: una alternativa alla depenalizzazione?*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, pp. 929 ss.
- TRAVI, *Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte costituzionale: alla ricerca di una nozione comune di 'sanzionÈ*, in *Giur. cost.*, 2010, pp. 2323 ss.
- TRIPOLDI, *Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L'Italia condannata per violazione del ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9 marzo 2014.
- VALENTINI, *Diritto penale intertemporale. Logiche continentali ed ermeneutica europea*, Milano, 2012.
- VALSECCHI, *Le Sezioni Unite sull'omesso versamento delle ritenute per il 2004 e per l'IVA per il 2005: applicabili gli artt. 10-bis e 10-ter, ma con un'interessante precisazione sull'elemento soggettivo*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 18 settembre 2013.
- VASSALLI F., *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato* (1918), ora in *Studi giuridici*, II, Milano, 1960, pp. 337 ss.

- VASSALLI F., *La missione del giurista nella elaborazione delle leggi*, in *Scritti in onore di Francesco Carnelutti*, I: *Filosofia e teoria generale del diritto*, Padova, 1950, pp. 492 ss. VASSALLI G., *Voce Potestà punitiva*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985.
- VENEZIANO, *L'estensione dell'ambito di depenalizzazione e la ripenalizzazione di illeciti depenalizzati*, in BERTONI - LATTANZI - LUPO - VIOLANTE, *Modifiche al sistema penale*, I: *Depenalizzazione e illecito amministrativo*, Milano, 1982, pp. 100 ss.
- VENTORUZZO, *Abusi di mercato, sanzioni Consob e diritti umani: il caso Grande Stevens e altri c. Italia*, in *Riv. soc.*, 2014, p. 701.
- VIGANÒ, *Anche la Sezione tributaria civile della Cassazione manda gli atti alla Corte Costituzionale su abusi di mercato e ne bis in idem*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 23 gennaio 2015.
- VIGANÒ, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e resistenza nazionalistiche: Corte Costituzionale italiana e Corte di Strasburgo tra guerra e dialogo*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 8 luglio 2014.
- VIGANÒ, *Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell'articolo 50 della Carta?* A margine di Corte EDU, Sez. II, sent. 4 marzo 2014, Grande stevens e a. c. Italia, ric. n. 18640/10 e a., in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 30 giugno 2014.
- VIGANÒ, *La Consulta e la tela di Penelope. Osservazioni a primissima lettura su C. cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi, in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 30 marzo 2015.

- VIGNERI, *Commento alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I: Profili generali della sanzione amministrativa*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1982, p. 1113.
- VINCIGUERRA, *Le leggi penali regionali - Ricerca sulla controversa questione*, Milano, 1974.
- VON LISZT, *Nach welchen Grundsatzen ist die Revision des Strafgesetzbuch in Aussicht zu nehmen?* In *Strafrechtliche Aufsatze und Vortrage*, Berlino, 1905.
- WELZEL, *Diritto naturale e giustizia materiale*, trad. it. a cura di DE STEFANO, Milano, 1965.
- ZAGREBELSKY V., *Le sanzioni CONSOB, l'equo processo e il ne bis in idem nella CEDU*, in *Giur. it.*, 5, 2014, pp. 1197-1198.
- ZANOBINI, *La sistematizzazione delle sanzioni fiscali*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1929, p. 501.
- ZANOBINI, *Le sanzioni amministrative*, Torino, 1924.



**PEGASO**  
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*